

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 dicembre 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) — Regno Unito] — International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union/Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti

(Causa C-438/05) ⁽¹⁾

(Trasporti marittimi — Diritto di stabilimento — Diritti fondamentali — Obiettivi della politica sociale comunitaria — Azione collettiva di un'organizzazione sindacale contro un'impresa privata — Contratto collettivo in grado di dissuadere un'impresa dal registrare una nave con la bandiera di un altro Stato membro)

(2008/C 51/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union

Convenuti: Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal, Civil Division — Interpretazione dell'art. 43 CE e del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1) — Azione collettiva di un'organizzazione sindacale contro un'impresa privata per far adottare da quest'ultima un accordo collettivo avente per effetto di rendere inutile qualsiasi possibilità per le navi della suddetta impresa di cambiare bandiera a favore di quella di un altro Stato membro — Applicabilità dell'art. 43 CE e/o del regolamento n. 4055/86 ai sensi del Titolo XI del Trattato CE e della sentenza C-67/96, «Albany» — Possibilità per un'impresa di invocare le disposizioni dell'art. 43 CE e/o il regolamento n. 4055/86 nei confronti di un'altra impresa, ivi compresa un'organizzazione sindacale a proposito della sua azione collettiva

Dispositivo

- 1) L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale articolo un'azione collettiva intrapresa da un sindacato o da un raggruppamento di sindacati nei confronti di un'impresa privata al fine di indurre quest'ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall'avvalersi della libertà di stabilimento.
- 2) L'art. 43 CE conferisce a un'impresa privata diritti opponibili a un sindacato o a un'associazione di sindacati.

- 3) L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che azioni collettive come quelle in esame nella causa principale, finalizzate a indurre un'impresa privata stabilita in un certo Stato membro a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro con un sindacato avente sede nello stesso Stato e ad applicare le clausole previste da tale contratto ai dipendenti di una società controllata da tale impresa e stabilita in un altro Stato membro, costituiscono restrizioni ai sensi dell'articolo in parola.

Tali restrizioni possono, in linea di principio, essere giustificate da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori, purché sia accertato che le stesse sono idonee a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo perseguito e non vanno al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo.

⁽¹⁾ GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-465/05) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Diritto di stabilimento — Professione di operatore della vigilanza — Servizi di vigilanza privata — Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana — Autorizzazione prefettizia — Sede operativa — Numero minimo di personale — Versamento di una cauzione — Controllo amministrativo dei prezzi dei servizi forniti)

(2008/C 51/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e E. Montaguti, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 49 CE — Requisiti per esercitare la professione di agente di sicurezza privata — Obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana — Obbligo di ottenere un'autorizzazione prefettizia

Dispositivo

1) Avendo disposto, nell'ambito del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato, che:

- l'attività di guardia particolare possa essere esercitata solo previa prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
- l'attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo [previo] rilascio di un'autorizzazione del Prefetto con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 49 CE;
- la detta autorizzazione abbia una validità territoriale limitata ed il suo rilascio sia subordinato alla considerazione del numero e dell'importanza delle imprese di vigilanza privata già operanti nel territorio in questione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
- le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano la propria attività, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 49 CE;
- il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 49 CE;
- le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE;
- le imprese di cui trattasi debbano versare una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE, e
- i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto nell'ambito di un determinato margine d'oscillazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'art. 49 CE.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas/ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda

(Causa C-62/06) (¹)

(Regolamento (CEE) n. 1697/79 — Art. 3 — Recupero a posteriori di dazi all'importazione — Atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva — Autorità competente a procedere alla qualificazione dell'atto)

(2008/C 51/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas

Convenuta: ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda

Con l'intervento di: Ministério Público

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1) — «Atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva» — Nozione e qualificazione

Dispositivo

La qualificazione di un atto come «atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva» ai sensi dell'art. 3, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l'importo esatto dei dazi all'importazione o all'esportazione di cui trattasi.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.